



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 103/23/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 1852/DDA/LS - DDA/4896 - <https://songclip.com>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 maggio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/4896 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/000730 22 febbraio 2023, e integrata nella medesima data, prot. n. DDA/00007735, è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza, sul sito *internet* <http://songclip.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra cui sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
ZUCCHERO	SHAKE	2002	songclip.com
ZUCCHERO	FACILE	2019	songclip.com
ZUCCHERO	WONDERFUL WORD	1989	songclip.com
ZUCCHERO	BAILA	2002	songclip.com
ZUCCHERO	DIABOLO IN ME	1989	songclip.com
ZUCCHERO	NOTHING TO LOSE	1996	songclip.com
ZUCCHERO	SILENT NIGHT	2022	songclip.com
ZUCCHERO	DON'T LET IT BE GONE	2019	songclip.com
ZUCCHERO	I DON'T KNOW	2013	songclip.com
VASCO	TOFFEE	1985	songclip.com

VASCO	SALLY	1995	songclip.com
VASCO	C'E' CHI DICE NO	1987	songclip.com
VASCO	HAI MAI	2003	songclip.com
VASCO	VIENI QUI	2006	songclip.com
VASCO	IO NO	1998	songclip.com
VASCO	STUPIDO HOTEL	2000	songclip.com
VASCO	UN SENSO	2003	songclip.com
FERRO	VALOR ASSOLUTO	2017	songclip.com
FERRO	SEMPRE AMATA	2022	songclip.com
FERRO	ED ERO CONTENTISSIMO	2006	songclip.com
FERRO	ALLA MIA ETA'	2008	songclip.com
FERRO	REGALO PIU' GRANDE	2008	songclip.com
TANANAI	ESAGERATA	2021	songclip.com
TANANAI	PASTA	2022	songclip.com
TANANAI	MALEDUCAZIONE	2020	songclip.com
TANANAI	SESSO OCCASIONALE	2021	songclip.com
TANANAI	BABY GODDAMN	2021	songclip.com
SANGERMANO	AK77	2019	songclip.com
SANGERMANO	ZERO	2015	songclip.com
SANGERMANO	LA MUSICA E' FINITA	2013	songclip.com

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Si evidenzia che il tentativo di rimozione selettiva operato dalla SIAE sul sito oggetto della presente istanza non è andato a buon fine. Sullo stesso risultano ancora presenti le opere segnalate. Si rappresenta il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore”*;

2. dalla visione del sito oggetto di istanza risultava che, alle pagine internet sopraindicate, erano effettivamente presenti riproduzioni delle opere sonore oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

3. dalle verifiche effettuate risultava altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla società GoDaddy.com, LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226 Scottsdale, Arizona, 85260, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@godaddy.com, per conto della società Domains By Proxy LLC, società che offre servizi di

privacy del dominio, con sede in 2155 E Warner Rd, Tempe, Arizona, 85284, Stati Uniti d'America;

- i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Amazon Technologies Inc., con sede in 410 Terry Ave N, Seattle, Washington, 98109-5210, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica amazoneu@legalmail.com; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i server che risultano esser localizzati a Boardman, Oregon;

4. con comunicazione del 2 marzo 2023 (prot. n. DDA/0000884), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1852/DDA/LS relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <https://songclip.com>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 2 marzo 2023, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. in data 13 aprile il Presidente ha concesso una proroga di 15 giorni in ragione della complessità del caso e alla luce di ulteriori esigenze istruttorie ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, poi ratificata dalla Commissione per i servizi e i prodotti in data 19 aprile 2023;

8. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alle pagine *internet* sono ancora accessibili le opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

9. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;



CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del *decreto* legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* <https://songclip.com> segnalato da soggetto istante, risulta essere il sito di una piattaforma che si offre come soluzione integrata di licenze musicali brevettata all-in-one per offrire musica come funzionalità in app di appuntamenti, app di gioco, app di messaggistica, piattaforme social e altro ancora. Collabora con UMG, UMPG, WMG, Warner Chappell, Kobalt, BMG e altri 7.500 proprietari di diritti ed aiuta le aziende di app a navigare nelle complessità delle licenze musicali e semplificare il processo di ingresso sul mercato attraverso un modello di licenza "pass-through". L'API plug-and-play si integra in app e piattaforme social per facilitare le licenze, la ricerca, il catalogo e la conformità, i pagamenti delle royalty, i rapporti e l'analisi dell'utente finale. Songclip cura una biblioteca di oltre tre milioni di clip musicali;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda un numero limitato di opere per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://songclip.com>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.



Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 3 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba